Via Rucellai, 23 20126 Milano tel 02 27003664 fax 02 27001386 e.mail vannicola@centrosia.it

24 maggio 2016

Detassazione elementi premiali 2016.

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 112 del 14/05/2016 del comunicato del Ministero del lavoro concernente il decreto interministeriale in materia di detassazione per l'anno 2016 diventa quasi operativa la disciplina che prevede la tassazione agevolata per i premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa.

Importi agevolabili

La finanziaria per il 2016 ha previsto che per il beneficio della tassazione sostitutiva al 10% è ammesso nel limite d'importo complessivo di 2.000 euro lordi annui per ciascun lavoratore, da applicarsi esclusivamente a premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Detto limite può essere elevato fino a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Requisiti per fruire dell'agevolazione

I premi devono essere definiti da **contratti aziendali o territoriali** depositati presso la DTL entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione oppure, se già sottoscritti, entro il 15 giugno 2016 utilizzando la procedura telematica messa a disposizione dal Ministero del Lavoro.

Possono fruire dell'imposta sostitutiva i lavoratori del settore privato che nel 2015 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente d'importo non superiore a 50.000 euro.

La novità principale è che saranno ammessi a detassazione **esclusivamente i premi** escludendo altri elementi della retribuzione quali ad esempio straordinari, liquidazione dei permessi, maggiorazioni che, fino al 2014, potevano beneficiare della tassazione di favore.

Il decreto interministeriale, pur affermando che sono i contratti collettivi a dover definire puntualmente l'individuazione dei criteri per misurare gli incrementi richiesti dalla norma, illustra alcune caratteristiche dei premi e in particolare che:

- possono derivare da un aumento della produzione, dal risparmio dei fattori produttivi, dal miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o nel ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.
- il raggiungimento dell'obiettivo fissato dai contratti deve avvenire entro un periodo congruo definito nell'accordo di secondo livello e deve essere verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori

Per fruire dell'innalzamento del limite annuo da 2000 a 2500 euro il decreto individua un esempio che chiarisce il concetto di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Il **coinvolgimento s'intende** realizzato con la costituzione di **gruppi di lavoro** nei quali operano i **responsabili aziendali e i lavoratori**, finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono **strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire** e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.

Non rientrano invece nel concetto di coinvolgimento paritetico dei lavoratori, i gruppi di lavoro si semplice consultazione, addestramento o formazione.

Erogazione dei beni e servizi in luogo dei premi in denaro

La finanziaria per il 2016 ha previsto che, qualora i premi di risultato siano corrisposti mediante il riconoscimento di beni e servizi, non opera neanche la tassazione sostitutiva e l'ordinaria contribuzione. Al riguardo il decreto precisa che l'erogazione dei beni, delle prestazioni, delle opere e dei servizi può avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, sia in formato cartaceo sia elettronico. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.

Operatività dell'agevolazione

La pubblicazione del decreto non rende immediatamente operativa l'agevolazione ma bisognerà attendere la sottoscrizione dei contratti territoriali oppure attivarsi per stipulare un contratto aziendale con le caratteristiche indicate dal decreto stesso.

Restiamo a disposizione per un approfondimento dell'argomento e per un supporto alla stipulazione dei contratti aziendali, mediante il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali, qualora di Vostro interesse.

Cordiali saluti